

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1544-A**

*Relazione orale*  
*Relatore FEDERICI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 7 maggio 2004

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 61 del codice penale

**d'iniziativa del senatore DE CORATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2002

---

## INDICE

Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del senatore De Corato e  
testo proposto dalla Commissione . . . . . » 5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

30 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato che l'età avanzata della vittima rientra, per costante giurisprudenza, tra le circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale e considerato che la novella proposta dal disegno di legge in titolo appare potenzialmente foriera di ingiustificate sperequazioni e contraria al principio costituzionale di ragionevolezza sottraendo al giudice la valutazione, caso per caso, in merito alla sussistenza dell'aggravante in questione, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

**sul disegno di legge e su un emendamento**

5 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e l'emendamento 1.0.3 (testo 2), per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE CORATO

**Modifica all'articolo 61 del codice penale**

## Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 11), è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) l'aver commesso il fatto contro persona di età pari o superiore ai 65 anni».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche agli articoli 625, 640 e 646 del **codice penale** e alla legge 7 giugno 2000, n. 150

## Art. 1.

1. All'articolo **625** del codice penale **sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* **al primo comma, dopo il numero 5), è inserito il seguente:**

«*5-bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni **set-tanta**»;

*b)* **dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:**

«La circostanza attenuante prevista dall'articolo *62-bis*, se concorre con la circostanza aggravante di cui al numero *5-bis*) del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta **ag-gravante**».

2. All'articolo 640 del codice penale sono **apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* **al secondo comma, dopo il numero 1), è inserito il seguente:**

«*1-bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni **set-tanta**»;

*b)* **dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:**

«La circostanza attenuante prevista dall'articolo *62-bis*, se concorre con le cir-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

costanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

**3. All'articolo 646 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* al secondo comma, dopo le parole: «deposito necessario» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;

*b)* dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

## Art. 2.

**1. All'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le azioni di prevenzione, che possono essere oggetto di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali a valere anche sulle risorse di cui all'articolo 14, in relazione a quanto previsto dagli articoli 625, primo comma, numero 5-bis), 640, secondo comma, numero 1-bis), e 646, secondo comma, del codice penale».**



